



L'ago nel pagliaio

Ricerche puntigliose tra i mille aghi della normativa scolastica.

a cura di Gina Spadaccino

L'ago nel pagliaio



Valutazione e recupero: chi, come, cosa, quando

Il collegio docenti deve decidere il periodo di svolgimento delle verifiche di accertamento per gli alunni che hanno riportato, al termine dello scrutinio finale dell'anno in corso, la sospensione del giudizio. Si chiede se è possibile procedere a tali verifiche nei primi giorni del mese di settembre, ovvero se è indispensabile terminare le operazioni di accertamento entro il mese di agosto.



La questione sulla tempistica degli interventi didattici per il recupero (scuola secondaria II grado) dopo il II quadrimestre, come è noto, ha rappresentato, già all'indomani dell'emanazione delle nuove norme in materia di saldo dei debiti di cui al D.M. 80/2007, un vero problema per scuole, personale scolastico e famiglie, con dibattiti accesi intorno all'ineludibile rispetto del diritto alle ferie ed accentuate preoccupazioni in relazione ai possibili ricorsi da parte degli studenti, qualora si volesse derogare dal limite del 31

agosto per la conclusione delle operazioni.

Per la verità, le disposizioni non hanno mai denegato la possibilità di concludere le operazioni di scrutinio nel mese di settembre, anziché entro il 31 agosto, per esigenze definite in un primo tempo "particolari" (D.M. 80), successivamente "eccezionali" (O.M. 92), comunque valutate e documentate nel solo senso di essere fondate su motivazioni solide, ragionevoli e dimostrabili.

Il nuovo Regolamento sulla valutazione (DPR 122/2009, art. 4, c. 6) ha ora espunto la dicitura "in casi eccezionali debitamente documentati" rimuovendo in tal modo la sussistenza stessa di tali motivazioni e rinviando alle scuole la responsabilità - com'è giusto - di regolare il proprio calendario secondo le esigenze proprie di ciascuna, alla condizione tassativa che, comunque, le operazioni si concludano prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo.

Il problema, dunque, è esclusivamente di tipo organizzativo e riguarda in particolare l'esigenza di rendere compatibili, nell'arco ristretto di due settimane o poco più (cioè dagli ultimi giorni di agosto fino alla data di inizio delle lezioni), lo svolgimento delle prove finali di verifica, degli scrutini conclusivi, degli esami di idoneità (ove calendarizzati in tale sessione) e degli esami integrativi, oltre che, ovviamente, la programmazione dell'avvio del nuovo anno scolastico.

L'obbligo prioritario delle scuole è quello di organizzare le operazioni in capo ad esse secondo criteri di buon senso, equilibrio, efficienza, tutti pienamente attuabili utilizzando i giorni disponibili in calendario tra la fine di agosto e l'inizio delle lezioni, con la certezza di aver rispettato lo spirito e la lettera della norma; al riparo, dunque, quanto a questi aspetti, da ogni possibile contenzioso, e senza alcuna compromissione del "piano ferie" di famiglie e docenti.

E' tempo di scrutini e si pone il problema della sospensione del giudizio per quegli alunni che abbiano riportato gravi carenze formative non recuperate durante l'anno scolastico in corso. Nel corso dell'anno scolastico, anche per non adeguata sufficienza dei fondi a disposizione, i corsi sono stati attivati in itinere, come da registri agli atti della scuola e nel rispetto della delibera del C.d.D. Durante il periodo estivo si attiveranno 3 corsi di recupero nelle materie corrispondenti alle discipline deliberate dal C.d. D. Ad evitare fonti di possibile contenzioso si chiede di sapere in quali termini, di fronte alla sospensione del giudizio a giugno e ad un eventuale non ammissione alla classe successiva in seguito alle prove di verifica finali di settembre, i genitori degli alunni interessati possano lamentare la mancata e incompleta attivazione dei corsi di recupero e proporre ricorso. Il Dirigente scolastico quali margini di manovra ha a disposizione per poter avviare a detti casi?

Il dichiarato impegno della scuola nell'attivazione dei corsi di recupero durante il corso dell'anno scolastico secondo la modalità "in itinere" non chiarisce in quale forma tali corsi siano stati concretamente organizzati.

Il recupero in itinere, ordinariamente, si configura come una modalità didattica che

all'interno del normale svolgimento delle lezioni opportunamente introduce momenti di rinforzo e di richiamo, e quindi anche di recupero, di nozioni, concetti, acquisizioni cognitive che nell'insieme consentono uno sviluppo progressivo delle conoscenze da parte degli allievi nel prosieguo del programma didattico. In buona sostanza, il recupero in itinere non rappresenta di per sé, secondo la consueta prassi didattica, un intervento didattico aggiuntivo, ma un opportuno strumento didattico di cui ogni insegnante da sempre si avvale nello svolgimento del proprio lavoro.

Orbene, rispetto alla fattispecie della questione descritta nel quesito si tratta di capire in quale forma e attraverso quale organizzazione didattica specifica e, ancora, con quali modalità di formalizzazione le iniziative del dichiarato "recupero in itinere" sono state attuate dalla scuola. Ad esempio. Si è utilizzata in qualche modo la quota del 20% di flessibilità per differenziare le attività didattiche fra studenti bisognosi di recupero e studenti, invece, già in tutto sufficienti, modificando appositamente l'orario settimanale delle lezioni?

Oppure, si sono introdotte modalità organizzative tali da modificare la composizione del gruppo classe per costituire gruppi omogenei per livello di preparazione, pur senza incrementare l'orario scolastico complessivo?

O, ancora, nello svolgimento delle singole lezioni, i docenti delle discipline interessate al recupero hanno programmato una concreta organizzazione didattica del recupero stesso per il gruppo di studenti che ne avevano necessità, predisponendo per gli altri studenti iniziative didattiche di altro tipo?

Quando, le attività di recupero in itinere sono state realizzate? Come ne sono state informate le famiglie e gli studenti? Quali tracce risultano agli atti delle iniziative di recupero, in qualunque forma esse siano state attuate?

Rispetto al merito dei possibili ricorsi tali questioni sono decisive, poiché lo svolgimento dei corsi di recupero, in particolare dopo la conclusione degli scrutini intermedi (oltre che di quelli finali), è specificamente prescritto dalle disposizioni del D.M. 80/2007, art. 1 (che per immediata utilità di lettura si trascrive): "Le attività di sostegno e di recupero, come previsto dal D.M. n. 42 del 22 maggio 2007, costituiscono parte ordinaria e permanente del piano dell'offerta formativa. Le istituzioni scolastiche sono tenute comunque a organizzare, subito dopo gli scrutini intermedi, interventi didattico/educativi di recupero per gli studenti che in quella sede abbiano presentato insufficienze in una o più discipline, al fine di un tempestivo recupero delle carenze rilevate."

Analogamente, l'O.M. 92/2007 (art.2, comma 6) precisa che "le istituzioni scolastiche hanno l'obbligo di attivare gli interventi di recupero e, nell'ambito della propria autonomia, individuano le discipline e/o le aree disciplinari che necessitano degli interventi", determinando altresì "le modalità di organizzazione e realizzazione precisandone tempi, durata, modelli didattico/metodologici, forme di verifica dei risultati conseguiti dagli studenti, criteri di valutazione, nonché modalità di comunicazione alle famiglie" e chiarendo, infine, che "nella determinazione del numero degli interventi e della consistenza oraria da assegnare a ciascuno di essi, si avrà cura di commisurarne la definizione in modo coerente rispetto al numero degli studenti ed alla diversa natura dei relativi fabbisogni, nonché all'articolazione dei moduli prescelti ed alla disponibilità delle risorse."

Lo stesso principio cardine dell'autonomia didattica, disciplinata dal D.P.R. 275/99, all'art. 4, c. 4, raccomanda esplicitamente che "nell'esercizio dell'autonomia didattica le istituzioni scolastiche" assicurino "comunque la realizzazione di iniziative di recupero e sostegno".

E' sulla base di queste prescrizioni e della rispondenza ad esse nelle risultanze operative della scuola, attestate dagli atti che la stessa sarà chiamata a produrre, che verosimilmente l'autorità giudiziaria competente valuterà la fondatezza o meno degli eventuali ricorsi presentati dagli studenti, sia nel caso di sospensione del giudizio a giugno, sia in sede di valutazione dell'attività di recupero organizzata dalla scuola durante il periodo estivo. In sostanza, l'esito dell'eventuale contenzioso conseguirà necessariamente dalla valutazione di pertinenza, congruità e significatività, rispetto a quanto prescritto dalle norme in vigore, delle iniziative di recupero che la scuola, al di là della formula utilizzata per la loro definizione, ha concretamente attivato nel corso dell'anno scolastico.